

Accordo di rinnovo

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

per i soci e i dipendenti delle cooperative esercenti
attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione
merci, logistica e facchinaggio

In Roma, il 13 gennaio 2025

TRA

L'UN.I.COOP.- Unione Italiana Cooperative-, rappresentata dal Presidente Dipartimento Trasporti
Avv. Lorenzo Stura, assistito dall'Avv. Lucia Dello Russo, responsabile dell'Ufficio Legale e
Legislativo UN.I.COOP. e i delegati, il dott. Francesco Russo e la dott.ssa Monica Cornaggia

E



La Federazione Nazionale UGL Viabilità e Logistica rappresentata dal Segretario Nazionale Paola
Avella e per la Confederazione UGL Egidio Sangue.

PREMESSO CHE

- le Parti hanno stipulato in data 11.07.2017 il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle cooperative esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio, attualmente in vigore con scadenza il 10.07.2020;
- è intenzione delle Parti firmatarie del presente CCNL addivenire ad una modifica della declaratoria delle mansioni così come di seguito riportata nell'All. (1) che ha validità a far data dal primo gennaio 2025;
- il presente rinnovo decorre dal 1° gennaio 2025 ed avrà vigore fino al 31 dicembre 2027. Scaduto tale termine, lo stesso accordo continuerà a rimanere in regime di ultrattività sino a quando non venga sostituito da un successivo accordo di pari livello;
- le Parti intendono rinnovare la parte economica del suddetto CCNL di categoria, ferma restando la vigenza della parte obbligatoria e normativa dello stesso;

Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono quanto segue:

TRATTAMENTO ECONOMICO DAL 01 GENNAIO 2025



Livello	Lavoratori dipendenti di cooperativa	Soei coimprenditori di cooperativa
Livello ex 9 - Quadro	2.530,00	2.238,00
Livello ex 8 - 1	2.390,00	2.132,00
Livello ex 7 - 2	2.180,00	1.926,00
Livello ex 6 - 3S	1.970,00	1.757,00
Livello - A3	1.975,00	1.650,00
Livello - B3	1.972,00	1.654,00
Livello - C3	1.985,00	1.655,00
Livello ex 5 - 3	1.910,00	1.686,00
Livello ex 4SS - 4	1.815,00	1.615,00
Livello ex 4 S - 4J	1.780,00	1.588,00
Livello ex 4 - 5	1.750,00	1.561,00
Livello ex 3 - 6	1.620,00	1.436,00
Livello ex 2 - 1	1.560,00	1.391,00
Livello - I4	1.630,00	1.454,00
Livello I - 6J	1.510,00	1.347,00
Livello - L4s	1.610,00	1.382,00
Livello - L4ss	1.690,00	1.454,00
Livello - L4sss	1.730,00	1.480,00
Livello - G1	1.840,00	1.570,00
Livello - H1	1.848,00	1.579,00
Livello - D2	1.909,00	1.583,00
Livello - E2	1.910,00	1.588,00
Livello - F2	1.980,00	1.592,00

Si specifica che i lavoratori adibiti ad attività di logistica distributiva, comprese le operazioni accessorie ai trasporti, attraverso l'utilizzo di cicli, ciclomotori e motocicli, ai quali non spetta l'indennità di trasferta, spetterà il seguente livello di retribuzione:

- I : operai - personale viaggiante che utilizza i cicli – trascorsi 6 mesi passerà al livello I4
- L: operai – personale viaggiante che utilizza ciclomotori e motocicli – livello L4s trascorsi 6 mesi passerà al livello L4ss e, trascorsi ulteriori 9 mesi, passerà al livello L4sss

Per i mancati rinnovi da maggio a dicembre 2024 verrà riconosciuta la voce una tantum da erogare a tutti i dipendenti in forza alla data del 1 dicembre 2024, in base alla vecchia classificazione contrattuale, pari a:

una tantum		
Livello	Lavoratori dipendenti di cooperativa	
Livello 9	500,00	
Livello 8	480	
Livello 7	440	
Livello 6	400	
Livello 5	350	
Livello 4 SS	310	
Livello 4 S	280	
Livello 4	250	

Livello 3	195	
Livello 2	115	
Livello 1	75,00	

ELEMENTO PEREQUATIVO

A decorrere dal 1 GENNAIO 2025, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal C.C.N.L. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra pari al trattamento economico previsto dal livello di appartenenza, riportata nella tabella "trattamento economico", omnicomprensiva e non incidente sul Tfr. ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal C.C.N.L., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto. I suddetti minimi tabellari sono da intendersi al netto delle ritenute riferibili ai contributi complessivamente dovuti all'Ente Bilaterale EBILCOOP e al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa, fatta eccezione per la quota parte erogata da quest'ultimo in favore dei lavoratori dipendenti sotto forma di prestazioni di welfare aziendale e/o flexible benefit secondo le disposizioni contenute nell'Accordo Quadro del 31/03/2017. A tal fine, gli accordi aziendali potranno prevedere che una percentuale della contribuzione dovuta ad EBILCOOP sia riconosciuta sotto forma di prestazioni di welfare tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, al fine di migliorare la qualità della loro vita familiare e la conciliazione vita-lavoro.

La Parti si impegnano a costituire, nell'ambito dell'Ente Bilaterale EBILCOOP, un Comitato di Gestione settoriale composto dai rappresentanti dei soci fondatori dell'Ente Bilaterale e della Federazione Nazionale UGL Viabilità e Logistica firmataria del presente Contratto, con il compito di favorire la crescita e lo sviluppo del settore attraverso la promozione del CCNL di categoria, la sottoscrizione degli accordi aziendali e l'erogazione dei servizi afferenti il sistema della bilateralità.